



Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali per l'anno 2026

Il Municipio di Savosa richiama:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 21 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026;

decide:

Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

¹ La riscossione dell'imposta ordinaria comunale per l'anno fiscale 2026 è riscossa in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

² Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

³ I termini di scadenza delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

I	rata d'acconto	1. aprile 2026
II	rata d'acconto	1. giugno 2026
III	rata d'acconto	1. agosto 2026
IV	rata a conguaglio	a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio

⁴ Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta, l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

⁵ Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

⁶ Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire

¹ Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

² Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta

¹ Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

² Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.



Art. 4 Interessi di ritardo

¹ Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

² Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.00, non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi

¹ Le restituzioni per imposte pagate e interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

² Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 8 Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 20.00.

Art. 9 Validità temporale e tassi di interesse

¹ I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

² Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 10 Acconto equo

¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2026 e si applica all'anno civile 2026, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

² Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 21 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026.



Art. 12 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 26 novembre 2025 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 13 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi